PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 231 DI DATA 28 Novembre 2019

OGGETTO:
L.P. 9/2001. Art. 31, c. 3. - Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino in vigore dal 01 gennaio 2020.

Vista la determinazione n. 178 di data 12 dicembre 2016 avente per oggetto "L.P. 9/2001. Art. 31, c. 3. - Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino in vigore dal 01 gennaio 2017." la quale rappresenta l'ultima di una serie di quattro diverse regolamentazioni della disciplina sportiva del kitesurf sulle acque del lago di Garda trentino iniziate nel 2004;

visto che la predetta determinazione, in sintesi, dispone che la pratica del kitesurf è consentita su tutto il lago di Garda trentino dal 15 di ottobre all'ultimo giorno di febbraio, dall'alba al tramonto, fatta salva la fascia costiera di duecento metri, mentre dal primo di marzo fino al 14 ottobre la navigazione con il kitesurf è consentita al mattino dall'alba fino alle ore 10.00 e la sera dopo le ore 17.00 fino al tramonto, all'interno dell'area delimitata, a sud dalla linea di confine con le Regioni Veneto e la Regione Lombardia, a nord dalla linea immaginaria tra il Corno di Bò e l'ex Porto Ponale;

visto che uscita e rientro sono previsti esclusivamente con il sistema "lift" ovvero con unità nautica a motore debitamente autorizzata;

visto che la pratica sportiva del kitesurf risulta in continuo sviluppo con un costante incremento sia del numero dei praticanti che del numero delle associazioni sportive iscritte al CONI che promuovono tale attività oltre a un numero sempre maggiore di scuole di windsurf favorevoli allo sviluppo del kitesurf;

ritenuto opportuno ridefinire il regolamento stabilito con la determinazione n. 178/2016 sulla base anche di un'ampia documentazione fotografica registrata tramite le numerose webcam di pubblico dominio disposte sulle coste del lago di Garda, in risposta alle sempre maggiori esigenze delle associazioni sportive di kitesurf e delle scuole di windsurf favorevoli a tale pratica, in modo da consentire limitati aumenti spazio-temporali a favore del kitesurf, peraltro tenendo conto anche delle esigenze di sicurezza e delle preoccupazioni dei circoli velici che non promuovono tale pratica;

vista la nota del Servizio Trasporti pubblici della PAT prot. n. 594164 di data 27 settembre 2019 avente per oggetto "proposta di modifica regolamentazione Kitesurf" trasmessa alle associazioni sportive interessate e alle scuole di windsurf presenti sul lago di Garda trentino, con la quale è stata presentata una bozza di modifica di alcuni punti del dispositivo della determinazione n. 178/2016, così sintetizzata:

- un aumento di mezz'ora il mattino (fino alle 10.30) e mezz'ora il pomeriggio (dopo le 16.30) del periodo consentito al kitesurf durante la stagione "estiva";
- un'estensione dell'area praticabile verso nord per circa un chilometro dopo le ore 18.00 nel periodo "estivo";
- anticipo di cinque giorni, al 10 ottobre, delle condizioni "invernali" per praticare il kitesurf su tutto il lago, fatte salve le fasce costiere di duecento metri;
- aumento da 12 a 16 m/s della velocità massima del vento consentita per la pratica in acqua del kitesurf;

visto che i circoli velici organizzatori del calendario generale delle regate, le quali solitamente iniziano nel mese di marzo e terminano la prima settimana di novembre, hanno ravvisato preoccupazioni/contrarietà nell'ipotesi di un ampliamento della pratica del kitesurf;

visto che la maggior parte delle associazioni sportive di kitesurf e la maggior parte delle scuole di windsurf ha espresso parere sostanzialmente favore agli aumenti spazio/temporali per la pratica del kitesurf;

visto che nelle passate stagioni veliche agonistiche 2017-2018-2019 non sono state registrate criticità di rilievo relativamente alla convivenza tra kiters e velisti, con riferimento sia alle barche a vela che alle tavole a vela, e considerato che negli ultimi quindici anni, ovvero da quando è iniziata in Trentino tale pratica sportiva, è stato registrato un solo lieve incidente tra un kiter e un velista;

visto che i continui miglioramenti delle attrezzature in dotazione ai kiters hanno consentito maggior grado di sicurezza per i kiters stessi;

ritenuto opportuno mantenere ferma la norma che durante lo svolgimento delle regate veliche, con qualunque posizione del campo di gara, prevede il divieto della pratica del kitesurf su tutto il lago di Garda trentino;

ritenuto di procedere a revisione della vigente disciplina secondo un principio di gradualità tale da conciliare tutti gli interessi coinvolti e tale altresì da consentire facili "correzioni" del nuovo assetto ove necessario;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 39 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e s.m.;
- visto gli artt. 15 e 31 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9;
- vista la determinazione n. 178 di data 12 dicembre 2016;

DETERMINA

di revocare, a far data 01 gennaio 2020, la determinazione n. 178 di data 12 dicembre 2016 avente per oggetto "L.P. 9/2001. Art. 31, c. 3. - Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino in vigore dal 01 gennaio 2017.";

di stabilire, a partire dal 01 gennaio 2020, le nuove disposizioni applicative della pratica del kitesurf sulle acque del lago di Garda trentino secondo il seguente regolamento:

1. l'attività del kitesurf in acqua è consentita ai soli praticanti in possesso di assicurazione civile per danni a terzi soggetti che se non rispettata è sanzionabile ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e s.m.;
2. nel periodo dal 1° marzo al 9 ottobre, la navigazione con il kitesurf è consentita al mattino, dall'alba fino alle ore 10.30 e la sera dopo le ore 16.30 fino al tramonto, all'interno dell'area delimitata, a sud dalla linea di confine con le Regioni Veneto e la Regione Lombardia, a nord dalla linea immaginaria tra il Corno di Bò (Comune di Nago-Torbole) e l'ex Porto Ponale (Comune di Ledro), come rappresentato sulla cartografia allegata alla presente determinazione;

3. nel periodo dal 1° marzo al 9 ottobre, dopo le ore 18.00 e fino al tramonto la navigazione con il kitesurf, è ulteriormente estesa verso nord, rispetto alla limitazione di cui al punto precedente, di circa un chilometro ovvero fino alla linea immaginaria tra la Foce Ponale e l'imboccatura sud della galleria "Salto della capra" della strada statale gardesana orientale.
4. nel periodo dal 10 ottobre fino all'ultimo giorno di febbraio, la navigazione con il kitesurf è consentita dall'alba al tramonto, su tutto il lago di Garda trentino;
5. la navigazione con il kitesurf è in ogni caso sempre vietata all'interno della fascia costiera di 200 metri;
6. la pratica del kitesurf è vietata durante lo svolgimento delle regate veliche autorizzate, sino alla conclusione delle stesse; i kiters non potranno inoltre interferire o creare disturbo all'attività di balneazione ed alle attività subacquee;
7. l'Ispettore di porto, incardinato presso il Servizio Trasporti pubblici della PAT, può rilasciare deroga alle limitazioni di cui ai punti 2, 3, 6, nel caso di manifestazioni di kite organizzate da associazioni di kitesurf iscritte al CONI o scuole di windsurf o circoli velici, anche qualora le manifestazioni di kitesurf siano concomitanti con regate veliche, nel qual caso tali manifestazioni dovranno essere ufficialmente concordate con tutti gli organizzatori delle manifestazioni stesse;
8. le domande di autorizzazione delle manifestazioni di kitesurf previste dopo l'ultimo giorno di febbraio che non risultano inserite nel calendario generale annuale delle regate, potranno essere valutate dall'Ispettore di porto solo dal 1° marzo ovvero dopo la presentazione del calendario generale delle regate, che in ogni caso non sarà vincolante se presentato dopo il 15 marzo;
9. i campi entro i quali si svolgimento le manifestazioni di kitesurf dovranno distare almeno ottocento metri dal corridoio di uscita a terra delle scuole di windsurf, salvo eventuale assenso della scuola di windsurf interessata positivamente alla manifestazione di kitesurf.
10. la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente con partenza in lago aperto all'interno dell'area descritta nei predetti punti 2, 3, 4, 5, a mezzo "lift" ovvero tramite unità nautica a motore detenuta da scuole di windsurf autorizzate, circoli velici o associazioni kitesurf regolarmente iscritte al CONI; con partenza e arrivo dalla costa trentina il kiter può quindi alzare l'ala-aquilone avvalendosi del servizio di "lift" nel luogo consentito e rientrare a terra tramite l'unità a motore con l'ala-aquilone recuperata;
11. il traino del kiter con unità nautica, ovvero la tecnica del "body drag", è vietata all'interno della fascia costiera di 200 metri e le vele dovranno essere gonfiate in aperto lago, ovvero non potranno essere gonfiate sulle spiagge;
12. in navigazione i kiters dovranno mantenere una distanza di sicurezza di 200 metri dalle navi adibite al servizio di trasporto pubblico di linea e dovranno rispettare tutti i rimanenti divieti e prescrizioni stabiliti per la navigazione con tavole a vela;
13. l'unità nautica a motore adibita al servizio "lift" dovrà essere specificatamente autorizzata per tale attività dall'Ispettore di porto e dovrà essere posseduta da un'associazione kitesurf iscritti al CONI o da una scuola di windsurf regolarmente autorizzata oppure da un circolo velico iscritto al CONI;
14. in navigazione il kiter dovrà essere in grado di fornire alle autorità di controllo la denominazione della struttura sportiva dotata di unità nautica a motore autorizzata per assistenza e soccorso kitesurf sulle acque del lago di Garda trentino;
15. la predetta unità nautica a motore adibita ad assistenza e soccorso kitesurf deve essere sempre in acqua pronta all'uso per assistere i kiters di rispettiva competenza;
16. l'autorizzazione alla navigazione a motore delle unità nautiche adibite al servizio "lift" e/o al servizio di assistenza e soccorso in acqua ha validità annuale e alla scadenza può essere rinnovata per l'anno successivo;
17. la pratica del kitesurf è consentita in condizioni meteorologiche favorevoli, senza temporali in atto e con vento non superiore a 16 m/s;

18. oltre alle dotazioni di sicurezza obbligatorie per la pratica del windsurf, per svolgere la pratica del kitesurf è obbligatorio l'uso di apposito sistema di sicurezza che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla ala-aquilone in caso di emergenza;
19. per quanto non previsto dal presente regolamento vale il Codice della Navigazione, Codice della Nautica da diporto e successivi regolamenti.

Elenco degli allegati parte integrante

001 cartografia

IL DIRIGENTE
Roberto Andreatta
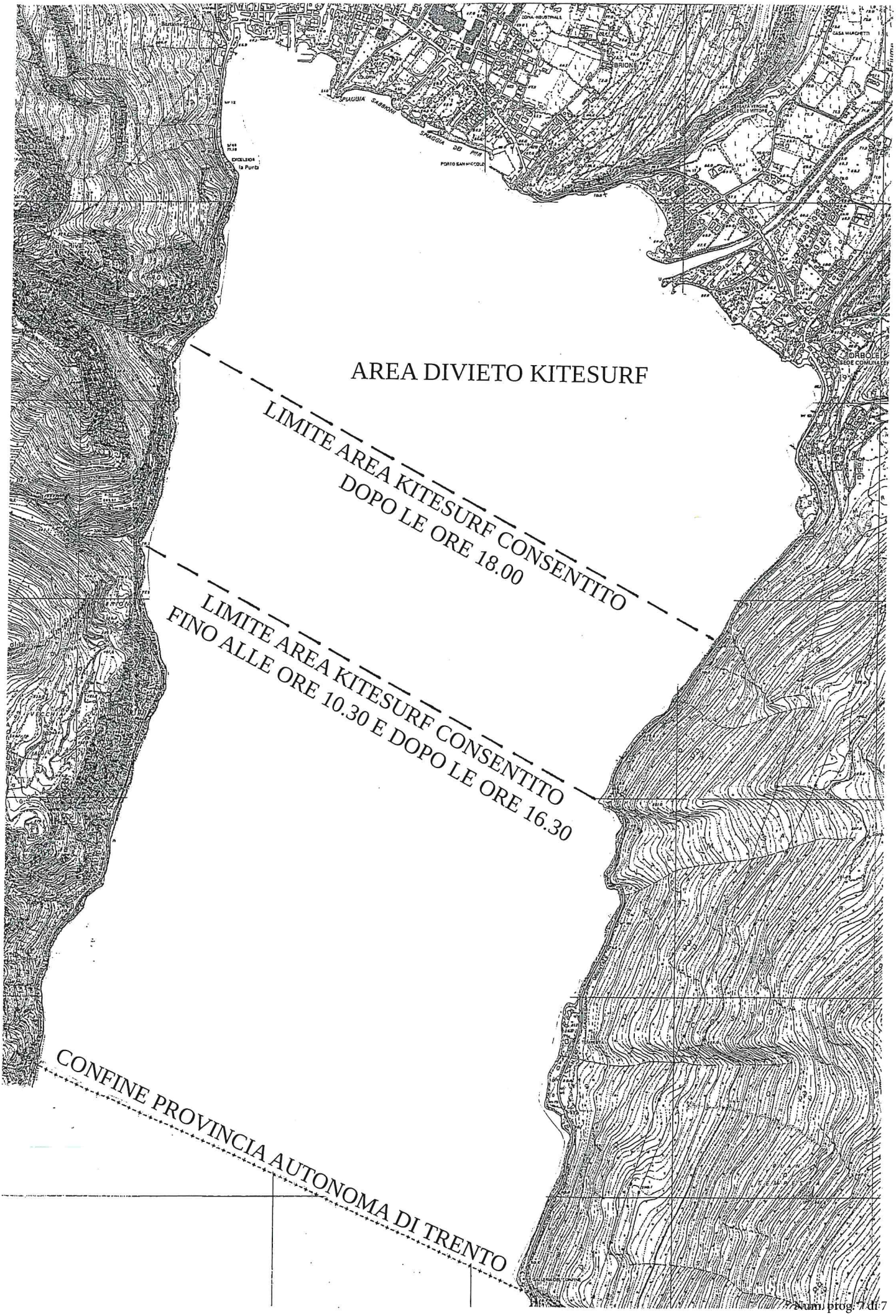
REGOLAMENTAZIONE KITESURF DAL 1° MARZO AL 9 OTTOBRE